



DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



PREVENZIONE

Corso A.I.B. – Modulo 1

Presentazione 5

Presentazione preparata dall'Ufficio AIB regionale della Direzione Regionale VVF Lazio e Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 Lazio

Uso riservato



**REGIONE
LAZIO**



PIANO REGIONALE AIB: PREVENZIONE

LE MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Il Titolo III, Capo I, del **Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7**, - *“Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”* - è interamente dedicato alle misure di prevenzione degli incendi boschivi. Tra le varie misure vengono disciplinate le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco. Per un maggior dettaglio si rinvia alla norma consultabile sul sito regionale www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiform





PIANO REGIONALE AIB: PREVENZIONE

✓ Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 - Titolo III, Capo I

(Prevenzione degli incendi boschivi)

- **art. 90 – Disposizioni generali**

1. Ai sensi dell'articolo 64 della legge forestale, durante il periodo considerato a rischio di incendi, nonché durante il periodo di allerta all'interno dei boschi e nelle aree ad essi adiacenti, si applicano le misure di cui al presente capo per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

- **art. 91 – Divieto di accensione del fuoco**

1. Nel periodo a rischio di incendio è vietato:
 - a) accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive:
 1. nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati;
 2. nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvi i casi di cui dell'articolo 92, comma 1.





PIANO REGIONALE AIB: PREVENZIONE

✓ Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 - Titolo III, Capo I

(Prevenzione degli incendi boschivi)

Art. 92 (Condizioni per l'uso del fuoco)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 91, l'uso del fuoco è consentito:

a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni di cui al comma 5;

b) per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi. L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele in conformità con le indicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5;

c) per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni, con le modalità di cui al comma 4; alle stesse condizioni l'accensione è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli enti competenti, per le quali è stata verificata l'idoneità tecnica. I gestori dei siti devono riportare su apposita cartografia, almeno su Carta Tecnica Regionale (CTR), contrassegnando con numeri progressivi i vari siti o le aree ospitanti tali strutture, nonché la relativa viabilità di accesso e di servizio alle stesse, conservandone copia presso le loro stesse sedi ed inviando copia al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. La cartografia deve essere aggiornata allorché intervengono fatti modificativi rispetto alla situazione precedentemente segnalata;

d) ai privati che eseguono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica. A tal fine il privato interessato deve fornire cartografia, almeno su CTR, contrassegnando con numeri progressivi i vari siti o le aree ospitanti tali strutture, nonché la relativa viabilità di accesso e di servizio alle stesse. La verifica tecnica è richiesta al privato interessato al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

**art. 92 – Condizioni per
l'uso del fuoco**





PIANO REGIONALE AIB: PREVENZIONE

✓ Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 - Titolo III, Capo I

(Prevenzione degli incendi boschivi)

e) in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell'autorità competente, unitamente all'adozione delle opportune prescrizioni, in conformità alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4, per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo. L'interessato informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data della loro esecuzione.

**art. 92 – Condizioni per
l'uso del fuoco**

2. Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.

3. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l'abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.

4. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.

5. In tutti i casi il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento. Entro le settantadue ore precedenti all'avvio delle operazioni di abbruciamento, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale oppure di una operazione che si protrarrà per un periodo equivalente alla durata della pulizia a scalare dell'area.

6. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l'insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.





PIANO REGIONALE AIB: PREVENZIONE

✓ **Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 - Titolo III, Capo I**

(Prevenzione degli incendi boschivi)



art. 93 – *Misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate*



art. 94 – *Misure per la salvaguardia di altre strutture*



art. 95 – *Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi. Discariche*



art. 96 – *Modalità per la repressione degli incendi*





PIANO REGIONALE AIB: PREVENZIONE

PROTEZIONE CIVILE: IL RUOLO DEI COMUNI

- L'art.12 del Codice pone a carico delle amministrazioni comunali, **in generale**, il compito fondamentale di procedere:
 - all'adozione, ovvero alla verifica ed aggiornamento, dei piani di emergenza comunale;
 - all'individuazione della struttura tecnica comunale, e del relativo responsabile, competente in ordine alla funzione fondamentale di protezione civile;
 - alla definizione di modalità, anche economico-finanziarie, per garantire effettività a quanto previsto nell'ambito dei piani di emergenza comunale;
 - a verificare l'idoneità delle strutture operative di protezione civile per garantire, in autonomia, gli interventi di emergenza in occasione di eventi di rilevanza strettamente locale;
 - di procedere all'attivazione del C.O.C. ogni qualvolta la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, e il Sindaco intenda richiedere l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto.





PIANO REGIONALE AIB: PREVENZIONE

INCENDI BOSCHIVI: IL RUOLO DEI COMUNI

Con specifico riferimento agli **incendi boschivi**, in attuazione degli obblighi generali sopra ricordati, le amministrazioni comunali devono adottare tutti gli adempimenti di natura amministrativa, organizzativa, tecnica, operativa e finanziaria idonei a garantire quanto segue:

- identificare sul territorio comunale tutti i possibili fattori di innesco e suscettività degli incendi boschivi;
- mappare la presenza insediamenti antropizzati all'interno di aree boscate che possano essere messi a rischio da eventuali incendi boschivi con conseguente necessità di soccorso a persone e cose;
- eliminare, ridurre e mitigare i fattori di innesco e suscettività attraverso un costante monitoraggio del territorio e con provvedimenti inibitori funzionali a tale scopo, garantendone la costante verifica di osservanza;
- pianificare ed eseguire interventi di sfalcio e potatura della vegetazione spontanea sulle proprietà pubbliche e, per quanto concerne gli Enti proprietari della strada, sulle pertinenze della rete viaria di competenza;
- verificare ed imporre l'ottemperanza agli obblighi imposti ai privati dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali in ordine alle modalità di conduzione e manutenzione delle proprietà fondiarie;
- attuare una intensa campagna di informazione alla popolazione in ordine al rischio connesso agli incendi boschivi e alle forme di prevenzione e autoprotezione;
- garantire la costante operatività di strutture operative locali che, in relazione alla possibile evoluzione di incendi boschivi, siano idonee a fronteggiare emergenze di cui alla lettera a) dell'art. 7 del Codice di Protezione Civile;
- verificare l'aggiornamento dei recapiti forniti del Sindaco, del responsabile del servizio dell'Amministrazione Comunale e del COC al fine di garantire la costante efficacia dei flussi di comunicazione;





PIANO REGIONALE AIB: PREVENZIONE

CONTRASTO ALLE AZIONI DETERMINANTI L'INNESCO DI INCENDIO

Interventi di prevenzione incendi nella pianificazione forestale

Nel **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

è stata attivata una specifica sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

In particolare, per le specifiche finalità rivolte all'antincendio boschivo, sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- opere a supporto dell'AIB come fasce tagliafuoco, viabilità forestale, punti di approvvigionamento idrico etc;
- gestione straordinaria, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio;
- ricorso al pascolo di bestiame;
- gestione e ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce paraifuoco;
- attrezzature e apparecchiature di comunicazione per il monitoraggio AIB

Interventi prioritari foreste demaniali

Sono stati evidenziati gli interventi di prevenzione incendi nella pianificazione forestale, inserendo quelli prioritari previsti dai **piani di gestione e assessment forestale (PGA)** delle foreste demaniali regionali nella previsione economico-finanziaria;

ANNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
A	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
B	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
E	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
F	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
G	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
H	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
I	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
TOTALE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	70.000.000,00

Fuoco prescritto

E' stato disciplinato il **fuoco prescritto** come strumento di prevenzione.

L'utilizzo del fuoco prescritto in via sperimentale è stato introdotto anche nella pianificazione AIB dei parchi e riserve naturali regionali.

Schema di Piano AIB per i Parchi e Riserve Naturali regionali

E' frutto della sempre più stretta collaborazione tra l'Agenzia regionale di protezione civile e la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette per la difesa delle aree naturali protette regionali con due azioni principali: una maggiore omogeneità nella pianificazione AIB a livello regionale e un supporto operativo per l'Ente gestore, sia nella prevenzione che nella lotta attiva contro gli incendi boschivi.



Schema di ordinanza comunale per attività di prevenzione antincendio boschivo

E' stato approvato dalla Commissione speciale di protezione civile uno schema di Ordinanza comunale adottato con il nuovo Piano AIB e che potrà essere utilizzato dai Sindaci come applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.



Formazione DOS

Con DGR 5 giugno 2018, n. 275 è stata costituita la "Sezione di Alta Formazione di Protezione Civile" nell'ambito delle attività formative dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo

Nel Piano AIB è stata prevista la formazione di personale regionale per la qualifica di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) che affiancheranno i DOS dei Vigili del Fuoco;

Inoltre il modello di intervento coordinato dalla Sala Operativa Regionale è stato completamente ridisegnato a seguito del D. Lgs. 177/2016 (soppressione del Corpo Forestale dello Stato) e del nuovo sistema informativo di Protezione Civile.



Prevenzione sul territorio

L'Agenzia, sulla base di un percorso condiviso con la Federazione Regionale Coldiretti Lazio ha elaborato uno schema di protocollo per attività di formazione, informazione nonché supporto in emergenza delle imprese agricole aderenti alle principali organizzazioni



In particolare l'accordo prevede la possibilità per gli imprenditori agricoli aderenti alle diverse associazioni e inseriti in un Albo definito tra le Parti, di mettere a disposizione del territorio laziale la propria professionalità, definita anche attraverso percorsi di informazione e formazione organizzata ad hoc tra le Parti.

